



## TRIBUNALE FEDERALE

**Procedimento nr.**

**25/2017 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

### *DELIBERAZIONE*

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato:**
- **Sig. PICCINI GIANNI,** [REDACTED] **tesserato Fibis n. FB04A644;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 2, e art. 8 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, con l'aggravante di cui all'art. 59 capo b), lettera f), [REDACTED]

### *Premesso*

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato sul social network FACEBOOK con riferimento ai dirigenti federali Fibis.

All'udienza del 9 marzo 2018 nessuno è comparso, nonostante la ritualità delle notifiche.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3, oltre alla sanzione pecuniaria di € 200,00.

### *Motivazione*

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi dirigenti attraverso un *post* pubblicati su Facebook, nel quale veniva espressa un'accusa ingiustificata oltre ogni ragionevole diritto di critica: "...con i soldi che hanno rapinato...alla fibis interessa solo il ritorno economico...dei giocatori non importa nulla...troppi arrivisti in posti di comando...".

Il tenore letterale delle affermazioni non lascia margini di interpretazione.

Si può dunque considerare congrua la sanzione richiesta del P.F.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica **all'incolpato PICCINI GIANNI, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3, oltre alla ammenda comminata in € 200,00.**

Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 9 marzo 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv.  Elisa Fabbri

Avv.  Antonio Materia